

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

16 NOV. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

16 NOV. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|----------------|-----------|
| STORACE | Francesco | Presidente | GARGANO | Giulio | Assessore |
| SIMEONI | Giorgio | Vice Presidente | IANNARILLI | Antonello | " |
| ARACRI | Francesco | Assessore | ROBILOTTA | Donato | " |
| AUGELLO | Andrea | " | SAPONARO | Francesco | " |
| CIARAMELLETTI | Luigi | " | SARACENI | Vincenzo Maria | " |
| DIONISI | Armando | " | VERZASCHI | Marco | " |
| FORMISANO | Anna Teresa | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:

DIONISI - GARGANO - ROBILOTTA

DELIBERAZIONE N°

1649

OGGETTO:

Approvazione indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 20 agosto 2001, n. 22 recante: "Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma".



OGGETTO: Approvazione indirizzi e criteri per la concessione dei finanziamenti previsti dalla L.R. 20 agosto 2001, n. 22 recante "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma".

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il Regolamento (CE) n.69/2001 della Commissione del 12/01/2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- VISTA la L.R. 20 agosto 2001, n. 22 recante "Iniziative di riqualificazione del territorio del Centro Storico di Roma";
- VISTO in particolare, l'art. 1 della predetta legge che prevede, nel quadro della riqualificazione del centro storico di Roma - Rione Esquilino-, la concessione di finanziamenti finalizzati al sostegno di iniziative di valorizzazione e sviluppo delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, ivi localizzate;
- VISTO altresì, l'art. 5 che prevede l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, la determinazione di criteri e modalità per la redazione e presentazione dei progetti concernenti gli interventi finanziabili con specifico riferimento alle categorie di beneficiari, alle priorità nella valutazione dei progetti, agli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, alla eventuale cumulabilità dei finanziamenti ed alle modalità di effettuazione dei controlli;
- VISTO il testo dei suddetti indirizzi, formante parte integrante del presente provvedimento, elaborato dalla struttura competente e formato da n. 16 articoli, dalla planimetria del Rione Esquilino e dal citato Regolamento (CE) 69/2001;
- VALUTATA altresì, la necessità di integrare l'organo deputato all'istruttoria con tre esperti in materia di commercio ed architettura, nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

CONSIDERATO necessario provvedere all'approvazione dei criteri nei termini fissati dalla legge;

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare gli indirizzi di cui all'art. 5 della L.R. 20.8.2001, n. 22 contenuti nell'Allegato, composto di n. 16 articoli, di planimetria del Rione Esquilino e corredato da copia del citato Regolamento (CE) 69/2001, formanti parte integrante della presente deliberazione;
- di integrare l'organo deputato all'istruttoria dei progetti con tre esperti in materia di commercio ed architettura, nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

INDIRIZZI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI
PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2001, N. 22 RECANTE
"INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO DEL CENTRO
STORICO DI ROMA".

Sommario

| | |
|---------|---|
| Art. 1 | <i>Oggetto dei finanziamenti e definizioni</i> |
| Art. 2 | <i>Soggetti beneficiari</i> |
| Art. 3 | <i>Presentazione delle domande: termini e modalità</i> |
| Art. 4 | <i>Contenuto della domanda e relativa documentazione</i> |
| Art. 5 | <i>Spese ammissibili</i> |
| Art. 6 | <i>Istruttoria delle domande</i> |
| Art. 7 | <i>Convenzione tra la Regione e l'Agenzia</i> |
| Art. 8 | <i>Graduatoria</i> |
| Art. 9 | <i>Tempi di realizzazione delle iniziative finanziabili</i> |
| Art. 10 | <i>Criteri di valutazione delle domande</i> |
| Art. 11 | <i>Finanziamenti in regime de minimis</i> |
| Art. 12 | <i>Divieto di cumulo</i> |
| Art. 13 | <i>Entità dei finanziamenti</i> |
| Art. 14 | <i>Erogazione dei finanziamenti</i> |
| Art. 15 | <i>Controlli</i> |
| Art. 16 | <i>Revoca e decadenza dei finanziamenti</i> |



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Art. 1

(Oggetto dei finanziamenti e definizioni)

1. I finanziamenti previsti dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 22, recante: "Iniziativa di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma", sono volti a favorire la riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, e a promuovere iniziative orientate a valorizzare e sviluppare l'assetto delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Ai fini del presente atto si intende:

- a) per "centro storico di Roma", l'area delimitata nelle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del vigente Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Roma come zona sub A) ai sensi dell'art. 2, primo comma, del Decreto del Ministro dei Lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) per "Rione Esquilino", l'area delimitata dalla planimetria allegata alla presente deliberazione;
- c) per "Agenzia", l'Agenzia Sviluppo Lazio SpA;
- d) per "Dipartimento", il Dipartimento Sviluppo economico della Regione Lazio;
- e) per "progetto unico", il progetto presentato da più imprese;
- f) per "legge", la legge regionale 20 agosto 2001, n. 22.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda per ottenere i finanziamenti le imprese in forma singola o associata le quali, alla data di presentazione delle domande, hanno tutti i seguenti requisiti:

- a) l'unità locale interessata dal progetto è ubicata nel centro storico di Roma. Nel caso di commercio su aree pubbliche si ha riguardo all'ubicazione del posteggio;
- b) esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività:
 - 1) commercio all'ingrosso;
 - 2) commercio al dettaglio su aree private in sede fissa o commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggio in sede fissa, ivi comprese le ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) e h) del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i punti di vendita della stampa quotidiana e periodica come definiti dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170;
 - 3) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 287, ad eccezione dei circoli privati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235;



CCU

4) artigianato, purché iscritte all'Albo provinciale dell'artigianato di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) non sono assoggettate a procedure concorsuali e non presentano gravi squilibri economico-patrimoniali, tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni.

2. Si considerano associate ai fini della presente deliberazione, tra l'altro, le imprese iscritte ad una associazione di categoria le quali, tutte aventi i requisiti di cui al comma 1, presentino un progetto unico per il tramite delle stesse secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 3

(Presentazione delle domande: termini e modalità)

1. Il Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, emana un apposito bando nel quale vengono specificati i termini e le modalità di presentazione delle domande in conformità agli indirizzi fissati nella presente deliberazione nonché le condizioni di ammissibilità delle stesse.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano la domanda all'Agenzia nei termini previsti nel bando.

Art. 4

(Contenuto della domanda e relativa documentazione)

1. La domanda volta ad ottenere i finanziamenti, compilata secondo il fac-simile allegato al bando di cui all'articolo 3, è corredata dalla documentazione specificata nel bando stesso e comunque deve contenere:

a) dettagliata relazione del progetto da cui risulti la finalità tecnico-economica dell'intervento con specificazione delle iniziative di cui all'articolo 2 della legge per le quali si intende chiedere il finanziamento, contenente, in particolare, l'elencazione degli investimenti previsti, con il dettaglio dei relativi costi, le finalità, gli obiettivi ed i tempi di realizzazione delle opere, corredata ove possibile di ogni autorizzazione, licenza o atto di consenso comunque denominato;

b) limitatamente agli interventi strutturali, studio di fattibilità tecnica;

c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale viene attestata la richiesta e/o l'ottenimento di altri finanziamenti pubblici in regime *de minimis* nei tre anni precedenti.

2. Nel caso di presentazione di un progetto unico da parte di più imprese o per il tramite delle associazioni di categoria, la domanda di ammissione ai finanziamenti è composta, oltre agli elementi di cui al comma 1, da una parte generale che illustra gli aspetti fondamentali del progetto, con l'indicazione di tutte le imprese partecipanti allo stesso e richiedenti il finanziamento. Per ciascuna delle imprese partecipanti al

Qu



progetto è poi allegata una scheda specifica, avente forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal rispettivo legale rappresentante, con la quale viene attestato, per la propria parte, l'ammontare dei costi del progetto di pertinenza dell'impresa e, nel caso di presentazione del progetto per il tramite dell'associazione di categoria la qualità di associato alla stessa, nonché quanto specificato nel comma 1, lettera c).

3. Il bando specifica la documentazione che deve essere allegata alle domande a pena di esclusione.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili sono calcolate al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse.

2. Sono ammissibili le spese concernenti la realizzazione del progetto e sostenute per:

- a) impianti
- b) macchinari ed attrezzature;
- c) acquisto di software;
- d) lavori di ristrutturazione e/o ammodernamento dei locali;
- e) redazione del progetto, nel limite massimo del 5% del costo totale del progetto;
- f) consulenze specialistiche e/o analisi di mercato nel limite del 2% del costo totale del progetto.

3. Le spese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono ammissibili se effettuate, oltre che nella forma dell'acquisto diretto, anche nelle forme della locazione finanziaria, nelle forme della vendita con riserva della proprietà di cui all'art. 1523 del codice civile.

4. Non sono comunque ammissibili le spese concernenti:

- a) l'acquisto di beni immobili, di autovetture, autoveicoli e motoveicoli di qualsiasi tipo, di telefoni cellulari;
- b) il pagamento dell'avviamento commerciale;
- c) l'acquisto di beni che sono oggetto dell'attività di vendita dell'impresa;
- d) gli oneri del personale.

Art. 6

(Istruttoria delle domande)

1. La Regione si avvale dell'Agenzia per lo svolgimento dell'attività istruttoria sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cui all'articolo 7. A tale fine i componenti l'attività istruttoria dell'Agenzia sono integrati da 2 esperti in materia di commercio, somministrazione ed artigianato e da un esperto in materia di



architettura, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Attività produttive.

2. In particolare, l'Agenzia:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per la concessione dei finanziamenti;

b) chiede il rilascio di dichiarazioni, la rettifica di atti erronei, l'integrazione della documentazione se incompleta;

c) non oltre 10 giorni dal ricevimento delle domande, comunica agli interessati l'avvio del procedimento istruttorio e, nel caso di cui alla lettera b), fissa un termine per l'invio di quanto richiesto. La mancata risposta dell'interessato equivale a rinuncia ai finanziamenti;

d) terminata l'istruttoria formula, nel rispetto dei criteri e delle priorità fissate dalla presente deliberazione ed entro il termine perentorio fissato nel bando, una graduatoria delle domande ammesse e delle domande escluse, specificando i motivi dell'esclusione, e la trasmette con i relativi atti per i successivi adempimenti al Dipartimento.

Art. 7

(Convenzione fra la Regione e l'Agenzia)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, il Direttore del Dipartimento e il legale rappresentante dell'Agenzia stipulano, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale, una convenzione la quale disciplina i diritti e gli obblighi delle parti ai fini dell'attuazione della legge e della presente deliberazione nonché le relative procedure e modalità di coordinamento, di esecuzione e di controllo.

2. In particolare, la convenzione prevede l'integrazione dei componenti l'attività istruttoria secondo quanto previsto dall'articolo 6.

Art. 8

(Graduatoria)

1. Il Direttore del Dipartimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e della relativa graduatoria adotta la graduatoria definitiva indicando le domande ammesse e finanziabili, quelle ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi nonché le domande non ammesse e quindi escluse ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti.

2. Nelle ipotesi di rinunce, revoche o altre cause le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di fondi sono finanziate secondo l'ordine di priorità.

3. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.



Cc

[Signature]

Art. 9

(Tempi di realizzazione delle iniziative finanziabili)

1. I progetti devono essere realizzati, a pena di decadenza, entro e non oltre 24 mesi dalla data in cui la graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato una volta sola e per un periodo non superiore a sei mesi soltanto per cause di forza maggiore da comprovare al Direttore del Dipartimento mediante idonea documentazione nei termini e con le modalità specificati nel bando.

Art. 10

(Criteri di valutazione delle domande)

1. La graduatoria è formata sulla base del punteggio complessivo ottenuto dai richiedenti sommando i punti relativi a ciascuno dei seguenti elementi:

a) tipologia dell'iniziativa:

1) recupero di attività tipiche del tessuto tradizionale o storico del territorio, punti 20

2) sviluppo di attività tipiche del tessuto tradizionale o storico del territorio, punti 15

3) acquisto o trasformazione delle strutture di vendita da parte di operatori su aree pubbliche, punti 15

4) iniziative tese alla rivitalizzazione dell'assetto commerciale del territorio, punti 10

5) sviluppo delle attrattive e della gradevolezza dei luoghi, anche con funzioni integrate, punti 7

6) altre iniziative di cui all'articolo 2 della Legge, punti 5;

b) localizzazione delle iniziative:

1) per intero nel rione Esquilino, punti 10

2) in parte nel rione Esquilino, punti 5

3) al di fuori del rione Esquilino, punti 2;

c) tipologia dell'attività del proponente:

1) commercio al dettaglio in sede fissa e su aree pubbliche, punti 10

2) artigianato, punti 10

3) somministrazione, punti 10

4) commercio all'ingrosso, punti 3;


d) eventuale incremento delle unità lavorative:

1) per ogni nuova unità lavorativa occupata, punti 10, fino ad un massimo di punti 30;

e) soggetto proponente:

1) persona fisica, punti 5

2) persona giuridica, punti 2



Cur

Scop

3) pluralità di soggetti associati, punti 10,
se il progetto è presentato per il tramite di un'associazione di categoria,
punti, aggiuntivi ai precedenti, 10;

f) importo complessivo della spesa dell'iniziativa:

- 1) fino a 10 milioni, punti 2
- 2) fino a 50 milioni, punti 4
- 3) fino a 100 milioni, punti 6
- 4) fino a 200 milioni, punti 8
- 5) oltre 200 milioni, punti 10;

g) importo del finanziamento richiesto:

- 1) fino a 10 milioni, punti 10
- 2) fino a 50 milioni, punti 8
- 3) fino a 100 milioni, punti 6
- 4) fino a 150 milioni, punti 4
- 5) oltre 150 milioni, punti 2.

2. Le domande il cui punteggio complessivo è pari o inferiore a 25 non sono considerate ammissibili.

3. Relativamente ai criteri di cui alle lettere c) e d) del comma 1, alle domande presentate da più imprese si applicano le seguenti procedure:

a) tipologia dell'attività del proponente: si sommano i punteggi relativi alle singole imprese partecipanti al progetto e si divide il totale per il numero delle imprese stesse (media aritmetica);

b) eventuale incremento delle unità lavorative: il dato su cui si calcola l'incremento è pari alla somma del personale dipendente già occupato di tutte le imprese partecipanti al progetto.

4. È comunque prevista una riserva, pari al 50% delle risorse disponibili per i finanziamenti, a favore delle domande relative ad iniziative localizzate in tutto o in parte nel rione Esquilino. Nel caso di mancato utilizzo della quota riservata la disponibilità rimanente viene utilizzata per le altre domande.

Art. 11

(Finanziamenti in regime de minimis)

1. Ai finanziamenti si applicano le disposizioni di cui al Regolamento (CE) 69/2001, della Commissione, del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti in regime *de minimis*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie L, numero 10, del 13 gennaio 2001, in base al quale l'importo complessivo dei finanziamenti concessi ad una medesima impresa non può superare 100.000 euro su un periodo di 3 anni dal primo aiuto concesso in base allo stesso regime. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti (conto interesse / conto capitale) o dall'obiettivo perseguito.



Art. 12
(Divieto di cumulo)

1. A pena di revoca, i finanziamenti previsti dalla presente deliberazione sotto qualsiasi forma erogati, non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici comunque denominati (comunitari, nazionali, regionali o comunque concessi da enti e istituzioni pubblici), e in particolare con quelli rientranti negli aiuti in regime *de minimis* per i medesimi obiettivi d'investimento.

Art. 13
(Entità dei finanziamenti)

1. In conformità con quanto previsto dalla normativa degli aiuti in regime *de minimis*, l'ammontare dei finanziamenti non può superare i 100.000 euro in tre anni e tale limite trova applicazione indipendentemente dalla forma dei finanziamenti o dall'obiettivo da essi perseguito.

2. Il predetto limite si applica ad ogni progetto ammissibile e finanziabile, a prescindere dal numero delle imprese che hanno sottoscritto la relativa domanda.

3. L'ammontare dei finanziamenti è calcolato nella misura del 50% dei costi sostenuti e regolarmente documentati per spese ammissibili.

Art. 14
(Erogazione dei finanziamenti)

1. Il finanziamento in conto capitale è erogato dall'Agenzia in un'unica soluzione previa presentazione della rendicontazione finale degli interventi realizzati.

2. Eventuali finanziamenti in conto interessi derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3 sono erogati secondo le modalità previste nelle convenzioni stesse.

3. L'Agenzia può stipulare convenzioni ed accordi con società, consorzi e cooperative di garanzia fidi, anche di diritto pubblico, aventi ad oggetto la concessione sotto varie forme tecniche di fidi e di garanzie, totali e parziali, in favore delle imprese le cui domande sono state dichiarate ammissibili e che desiderano avvalersi di tali strumenti ai fini della realizzazione del progetto.

Art. 15
(Controlli)

1. Il Dipartimento effettua idonei controlli, anche a campione, sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti da parte delle imprese beneficiarie e sullo stato di attuazione delle iniziative.

Qu

JS

2. Per il fine di cui al comma 1, le imprese beneficiarie si obbligano a mettere a disposizione del Dipartimento la documentazione relativa alle spese effettuate ed ai relativi pagamenti per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.

Art. 16

(Revoca e decadenza dei finanziamenti)

1. La revoca dei finanziamenti avviene quando si verifica uno o più dei seguenti casi:

a) violazione dell'art. 12;

b) i controlli di cui all'art. 15 abbiano fatto riscontrare la produzione di documenti falsi e/o di dichiarazioni mendaci relative a fatti, stati o qualità dichiarati dalle imprese beneficiarie;

c) realizzazione di un progetto difforme da quello ammesso a finanziamento.

2. Sono in particolare revocati o non concessi i finanziamenti in favore delle imprese le quali assumono personale in misura inferiore a quanto dichiarato nella domanda ai fini dell'ottenimento del punteggio di cui all'articolo 10.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Direttore del Dipartimento revoca i finanziamenti, recupera le somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali, e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa generale e speciale in materia.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.



Cu


[Signature]

ALL. A Lr

ff

AL. ... DEL. N. 1679

DEL 1 ...



ALLEG. alla DELIB. N. 1679
 DEL 1 MARZO 2001

ALL. B

REGOLAMENTO (CE) N. 69/2001 DELLA COMMISSIONE

del 12 gennaio 2001

relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento⁽²⁾,

sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 994/98 abilita la Commissione a fissare, mediante regolamento, una soglia al di sotto della quale si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non siano pertanto soggetti alla procedura di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.
- (2) La Commissione ha applicato gli articoli 87 e 88 del trattato e in particolare ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. La Commissione ha inoltre esposto la sua politica riguardo ad una soglia de minimis, al di sotto della quale l'articolo 87, paragrafo 1, si può considerare inapplicabile, da ultimo nella comunicazione relativa agli aiuti de minimis⁽³⁾. Alla luce dell'esperienza acquisita ed al fine di accrescere la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno che la regola de minimis venga stabilita in un regolamento.
- (3) Tenuto conto delle speciali disposizioni applicabili ai settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, nonché dei trasporti, e del rischio che in tali settori persino aiuti di importo limitato possano corrispondere ai criteri di applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, è opportuno che il presente regolamento non si applichi a tali settori.
- (4) Alla luce dell'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative⁽⁴⁾, il presente regolamento non deve esentare gli aiuti all'esportazione né quelli che favoriscono la produzione interna rispetto ai prodotti importati. Non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato.

(5) Alla luce dell'esperienza maturata dalla Commissione è possibile stabilire che gli aiuti non eccedenti un massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano né minacciano di falsare la concorrenza e non rientrano pertanto nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Il periodo di riferimento di tre anni deve avere carattere mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti deve essere ricalcolato. L'aiuto de minimis si deve considerare erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso. La regola de minimis lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.

(6) A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione della soglia de minimis, è opportuno che gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo ed in conformità alla prassi attualmente seguita nell'applicazione della regola de minimis, è opportuno che gli aiuti diversi dalle sovvenzioni dirette in denaro vengano convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo degli aiuti erogabili in più quote e degli aiuti sotto forma di prestiti agevolati richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione della sovvenzione. Per un'applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno considerare che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento sono i tassi di riferimento, a condizione che, nel caso dei prestiti agevolati, questi siano assistiti dalle normali garanzie e non comportino rischi eccessivi. I tassi di riferimento devono essere quelli fissati periodicamente dalla Commissione sulla base di criteri oggettivi e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e su Internet.

(7) La Commissione ha il dovere di assicurare il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato, ed in particolare, nel caso degli aiuti concessi a titolo della regola de minimis, il rispetto delle condizioni ad essa arrenti. In forza del dovere di collaborazione di cui all'articolo 10 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a facilitare l'adempimento di detto compito, instaurando modalità di controllo tal da garantire che l'importo complessivo degli aiuti accordati ad uno stesso beneficiario, a titolo della regola de minimis, non ecceda il massimale di 100 000 EUR su un periodo di tre anni. A tal fine è opportuno che gli Stati membri, quando erogano un aiuto rispondente a tale regola, informino i beneficiari

⁽¹⁾ GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 89 del 28.3.2000, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 156.

Handwritten signature

della natura de minimis dell'aiuto, ottengano dall'impresa interessata informazioni dettagliate sugli eventuali altri aiuti de minimis ricevuti dall'impresa negli ultimi tre anni e controllino accuratamente che il nuovo aiuto de minimis non comporterà il superamento del massimale. Come alternativa, il rispetto del massimale può essere garantito per mezzo di un registro centrale.

- (8) Alla luce dell'esperienza della Commissione, ed in particolare della frequenza con la quale è in genere necessario procedere a una revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giungesse a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre, per i regimi di aiuti de minimis di cui al presente regolamento, di un periodo di adeguamento di sei mesi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione di quelli concessi:

- al settore dei trasporti e alle attività legate alla produzione, alla trasformazione o alla commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato;
- a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati.

Articolo 2

Aiuti de minimis

- Si ritiene che gli aiuti non corrispondano a tutti i criteri per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non siano pertanto soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, qualora essi soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
- L'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad una medesima impresa non può superare 100 000 EUR su un periodo di tre anni. Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo perseguito.
- Il massimale di cui al paragrafo 2 è espressa in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta diretta. Quando un aiuto è concesso

in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione e del calcolo dell'importo dell'aiuto, nel caso di un prestito agevolato, è il tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

Articolo 3

Cumulo e controllo

- Quando uno Stato membro concede un aiuto de minimis ad un'impresa, la informa della natura de minimis dell'aiuto stesso e si fa rilasciare dall'impresa informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti de minimis dalla stessa ricevuti nei tre anni precedenti.

Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto de minimis soltanto dopo aver accertato che il nuovo aiuto non fa salire l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo di riferimento di tre anni ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

- Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti de minimis, contenente informazioni complete su tutti gli aiuti de minimis concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, il requisito di cui al paragrafo 1, secondo comma, non si applica a decorrere dal momento in cui i dati del registro verono su un periodo retrospettivo di almeno tre anni.

- Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento. Tali registrazioni contengono tutte le informazioni necessarie per accertare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. Le registrazioni riguardanti un singolo aiuto sono conservate per dieci anni dalla data di concessione e quelle relative ad un regime di aiuti per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime in questione. Su richiesta scritta della Commissione, lo Stato membro interessato le trasmette, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo dell'aiuto de minimis ricevuto da una impresa determinata.

Articolo 4

Entrata in vigore e periodo di validità

- Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.

2. Alla scadenza del periodo di validità, le disposizioni di cui al presente regolamento continuano ad applicarsi, per un periodo transitorio di sei mesi, ai regimi di aiuti de minimis da esso disciplinati. Nel corso del periodo transitorio i regimi stessi possono continuare ad essere posti in esecuzione alle condizioni di cui al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2001.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione